

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI PER I SOGGETTI IAS ADOPTER

A cura di Pasquale Fabbrocini.

SOMMARIO: PREMESSA; 1: SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI NEL SISTEMA DEL TUIR; 1.1: TIPOLOGIE DI PERDITE NEL SISTEMA DEL TUIR; 2: AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELL'ART. 106 DEL TUIR; 2.1: COME GLI IAS/IFRS INCIDONO SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI EX ART. 106 TUIR; 3: IL NOVELLATO ARTICOLO 101, COMMA 5 DEL TUIR; 3.1 ORIENTAMENTI A CONFRONTO; BREVI CONCLUSIONI.

- PREMESSA

Com'è oramai noto, per effetto della L. n. 244 del 2007, è stato introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, un sistema di "derivazione rafforzata" dell'imponibile fiscale dal bilancio, ossia, un procedimento di derivazione non più "mediato" dalle disposizioni del codice civile¹.

Alla base di tale sistema vi è la c.d. "deroga generale", contenuta nel novellato art. 83 TUIR, la quale si sostanzia in una regola generale di cedevolezza dei criteri di qualificazione delle operazioni e dei componenti reddituali derivati, dei criteri di classificazione delle predette operazioni e componenti e dei criteri di imputazione a periodo dei medesimi, previsti dagli articoli da 83 a 112 del TUIR, in favore degli omologhi criteri previsti dal sistema IAS/IFRS².

Occorre sottolineare, in quanto rilevante ai fini di questo breve contributo, che la suddetta "deroga generale" è, come si evince dal tenore letterale dell'art. 83 citato, limitata ai criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale previsti dal TUIR, ma non si estende ai criteri di valutazione/quantificazione dei componenti reddituali contenuti nel medesimo TUIR.

Tale precisazione è decisiva al fine di demarcare l'ambito della "derivazione rafforzata", in quanto anche per i soggetti IAS adopter il sistema giuridico di riferimento per la determinazione dell'imponibile fiscale è costituito dalle fattispecie contenute nel TUIR (c.d. principio della "neutralità procedurale")³, il che implica, come si vedrà al par. 3, l'applicabilità ai fini dell'accertamento tributario delle medesime norme applicabili ai soggetti ITAGAAP.

¹ Sul punto si veda anche S. Fiorentino, "IAS e neutralità fiscale nell'esercizio d'impresa, in Riv. Dir. Trib., I, pagg. 833 e ss., che ha fornito una prima esposizione sistematica della derivazione rafforzata.

² Tra i tanti si veda: A. Gaffurri, "La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del Decreto n. 48 del 2009", in Boll. Trib. N. 2010, pag. 752.

³ Sul punto si veda amplius G. Zizzo, "IRES e principi contabili internazionali: dalla imponibilità sostanziale agli IAS/IFRS secondo le recenti modifiche legislative e le norme del Decreto n. 48 del 2009", in Boll. Trib. N. 2010, pag. 752.

³ Sul punto si veda amplius, G. Zizzo, "IRES e principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale a quella procedurale", in Ras. Trib., 2008, pagg. 316 e ss..

Orbene, come stabilito anche dall'art. 2, c. 2 del D.M. n. 48 dell'1/04/2009⁴, sono escluse dalla suddetta "derivazione rafforzata" tutte le disposizioni di "competenza interna", come, ad esempio, quelle che disciplinano la deduzione di perdite (art. 101 TUIR), o la deduzione degli ammortamenti (artt. 102 e 103 TUIR), ovvero, le disposizioni che disciplinano svalutazioni ed accantonamenti (come, ad esempio, l'art. 106 TUIR, relativo alle svalutazioni ed agli accantonamenti per rischi su crediti).

E' utile rimarcare, in quanto costituisce una presupposizione del breve esame che segue, che le sopra richiamate disposizioni di "competenza interna" si differenziano dai criteri di imputazione temporale, o di "competenza esterna", previsti dall'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.

Questi ultimi costituiscono criteri per l'imputazione a periodo di operazioni o di componenti reddituali scaturenti da relazioni instaurate dall'entità con soggetti terzi: tali criteri poggiano sulle categorie giuridiche del codice civile e, pertanto, restano derogati dagli omologhi criteri previsti dagli IAS/IFRS, in base alla prefata "deroga generale" di cui all'art. 83 TUIR⁵.

In sostanza, i criteri di certezza ed oggettiva determinabilità, evocati al comma 1 dell'art. 109 citato, rinviano al momento temporale nel quale un diritto od un obbligo si ritiene certo nell'esistenza ed oggettivamente determinabile nel suo contenuto economico in base alle norme del codice civile (c.d. "competenza esterna")⁶.

Ciò posto, occorre precisare, in quanto rilevante in relazione a ciò che si dirà ai parr. 2 e 3, che ancorchè le predette disposizioni di quantificazione/valutazione (come gli artt. 101 e 106 del TUIR) restano "impermeabili" alla penetrazione dei criteri di matrice IAS/IFRS, questi ultimi sono idonei a condizionare "a monte" l'applicazione delle predette disposizioni⁷.

Ad esempio, come chiarito dalla relazione illustrativa del citato D.M. n. 48 dell'1/04/2009, i criteri di prima rilevazione in bilancio dei crediti, contenuti negli IAS/IFRS, costituiscono criteri di qualificazione ancorchè vadano a determinare anche il valore di prima iscrizione dei crediti stessi: orbene, come chiarito dalla suddetta relazione, il valore di prima iscrizione dei crediti nel bilancio IAS compliant costituisce il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle successive svalutazioni degli stessi, che devono essere operate in base all'art. 106 del TUIR, così come per i soggetti ITAGAAP.

Pertanto, la svalutazione dei crediti, operata nel bilancio IAS compliant in base al c.d. "impairment test" di cui allo IAS 39, par. 58 e ss., non ha rilievo fiscale⁸.

Ancora, occorre precisare che le suddette disposizioni di "competenza interna", nella loro concreta declinazione nei confronti dei soggetti IAS adopter, presuppongono le classificazioni operate nel bilancio redatto secondo i predetti standards internazionali.

⁴ Si tratta del Regolamento recante disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute ai commi 58 e 59 della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

⁵ Si veda il disposto dell'art. 2, c. 1 del D.M. n. 48 dell'1/04/2009 e quanto chiarito in ordine a tale disposizione dalla relazione illustrativa al suddetto decreto.

⁶ In ordine al concetto di competenza nel sistema del TUIR, si veda, da ultimo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24/09/2013.

⁷ Si veda amplius, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28/02/2011.

⁸ Salvo quanto si dirà ai paragrafi 2 e 3 in merito all'assolvimento dell'onere della previa imputazione a conto economico (art. 109, c. 4 del TUIR) e della determinazione del valore di bilancio dei crediti per le imprese bancarie e creditizie (art. 106, c. 3 del medesimo TUIR).

Ad esempio, lo IAS 39 contiene i criteri per la classificazione degli “strumenti finanziari” in quattro categorie, di cui una è destinata ad accogliere i “finanziamenti e crediti”: conseguentemente, come si dirà al par. 2, i suddetti criteri di classificazione finiscono per condizionare “a monte” l’applicazione degli art. 101 e 106 del TUIR⁹.

Infine, anche i criteri di imputazione temporale di matrice IAS/IFRS sono idonei a condizionare “a monte” l’applicazione degli artt. 101 e 106 del TUIR. Infatti, i suddetti criteri di imputazione temporale, determinando il momento di imputazione delle perdite e delle svalutazioni a conto economico, individuano l’esercizio nel quale si deve ritenere adempiuto l’onere di preventiva imputazione, di cui all’art. 109, c. 4 TUIR, di cui restano onerati anche i soggetti IAS adopter e che, quindi, costituisce presupposto della deducibilità fiscale anche delle perdite e delle svalutazioni su crediti¹⁰.

1. SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI NEL SISTEMA DEL TUIR.

In premessa si è accennato alla circostanza per la quale anche per i soggetti IAS adopter il sistema giuridico di riferimento per la determinazione dell’imponibile fiscale è costituito dalle fattispecie del TUIR, sebbene la quantificazione delle componenti reddituali, risentendo dei criteri di qualificazione, classificazione e di imputazione temporale di matrice IAS/IFRS, può essere differente rispetto ai soggetti ITAGGAP (superamento della neutralità sostanziale): pertanto, anche per i soggetti IAS adopter si pone il problema di stabilire quando una rettifica di valore rientra nell’ambito applicativo dell’art. 101, ovvero in quello dell’art. 106 TUIR.

Occorre, pertanto, operare una distinzione tra le differenti tipologie di perdite su crediti così come si appalesano nel sistema del TUIR.

1.1. TIPOLOGIE DI PERDITE NEL SISTEMA DEL TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua prassi consolidata, conformemente all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, distingue tra perdite effettive, connotate da certezza e definitività, e perdite probabili¹¹.

Le prime vengono, a loro volta, distinte in perdite da valutazione interna e perdite da realizzo, queste ultime scaturenti da atti dispositivi del credito quali cessioni pro soluto, transazioni o remissione totale o parziale del credito.

Le perdite effettive, scomposte nelle due suddette sottocategorie (da valutazione interna e da realizzo), sono ricondotte al disposto dell’art. 101, c. 5 del TUIR, mentre, le perdite probabili sono ricondotte all’ambito oggettivo dell’art. 106 del TUIR.

⁹ Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un’entità, per finalità di copertura del rischio, al momento di prima rilevazione in bilancio di uno strumento finanziario, avente le caratteristiche per essere iscritto nella categoria dei “finanziamenti e crediti”, in base allo IAS 39, proceda a “designare” tale strumento al fair value (valore equo), c.d. “fair value option” (IAS 39, par. 4), tale credito non potrà, neppure in momenti successivi, essere classificato tra i “finanziamenti e crediti” e, come tale, le rivalutazioni/svalutazioni dello stesso, dovute alle fluttuazioni del fair value, saranno fiscalmente irrilevanti ed, in ogni caso, il credito medesimo non rientrerà nell’ambito applicativo né dell’art. 101 né in quello dell’art. 106 del TUIR.

¹⁰ Si veda quanto illustrato alla successiva nota 14.

¹¹ Per una ricostruzione organica della disciplina fiscale delle perdite su crediti, si veda amplius la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E dell’1/08/2013 e la giurisprudenza e la prassi ivi richiamate.

Tale tassonomia delle perdite su crediti vale anche per i soggetti IAS adopter, in base al prefato principio della neutralità procedurale, con importanti ricadute pratiche, che di seguito si analizzeranno brevemente.

In margine, per ragioni di completezza espositiva, si desidera evidenziare che non tutti sono d'accordo con la classificazione delle perdite su crediti come sopra riportata.

Più precisamente, parte della dottrina¹² e l'Assonime¹³ ritengono che le perdite da realizzo, connesse soprattutto alle cessioni dei crediti pro soluto, si ricondurrebbero all'ambito applicativo dell'art. 109, c. 1, del TUIR: in buona sostanza, la certezza della perdita subita sul valore originario del credito deriverebbe dalla certezza ed oggettiva determinabilità del corrispettivo rilevato a fronte della cessione del credito medesimo, tenuto conto che tale corrispettivo costituirà il valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al cessionario, in base all'art. 106, c. 1 del TUIR.

Ciò avrebbe delle ricadute enormi in favore dei soggetti IAS adopter, stante la sopra evidenziata "cedevolezza" dei criteri di imputazione temporale contenuti all'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR, in favore di quelli di matrice IAS/IFRS.

A parere di chi scrive, occorre tenere in debito conto il fatto che, con specifico riferimento alla deduzione di perdite su crediti, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 101 del TUIR prevale per specialità rispetto a quelle contenute ai commi 1 e 4 del medesimo articolo, concernenti, rispettivamente, le minusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze passive, nonché, prevale rispetto all'art. 109, commi 1 e 2 citato, in quanto, come accennato in premessa, i criteri di certezza ed oggettiva determinabilità, ivi enunciati, hanno una radice differente rispetto agli "elementi certi e precisi", posti dal prefato comma 5 dell'art. 101 come presupposto della deducibilità delle perdite su crediti.

Si vuole dire, in definitiva, che mentre i citati requisiti enunciati all'art. 109, c. 1 TUIR hanno la funzione di sancire il "quando" della rilevazione di una perdita, gli "elementi certi e precisi", di cui al comma 5 dell'art. 101 citato, hanno la funzione di individuare l'"an" ed il "quantum" della deduzione.

Infine, è appena il caso di rilevare che il riscontro dei suddetti "elementi certi e precisi" implica una indagine che va al di là dei negozi giuridici posti in essere (che costituiscono il sòstrato su cui si basano i suddetti criteri di imputazione temporale), richiedendo un giudizio sull'economicità del comportamento complessivamente posto in essere dall'entità che redige il bilancio.

2. AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELL'ART. 106 DEL TUIR.

Com'è noto, l'art. 106 del TUIR prevede un meccanismo di deduzione di perdite su crediti non ancora attuali, ma probabili, mediante un meccanismo di accantonamenti forfettari, commisurati all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio, accantonamenti che confluiscono in un fondo che ha la funzione di coprire in modo indistinto e "mutualistico" le perdite che probabilmente si verificheranno rispetto a crediti inclusi nel portafoglio dell'entità.

¹² Sul punto Per una ricostruzione sistematica dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sull'argomento, qui solo accennata, si veda M. Procopio, "La deducibilità delle perdite su crediti", in *Dir. E Prat. Trib.*, 2010, n. 2, pagg. 365 e ss..

¹³ Si veda, da ultimo, la Circolare Assonime n. 15 del 13/05/2013.

Ciò posto, è utile evidenziare che l'art. 106 citato contiene discipline parzialmente differenti in relazione all'attività esercitata dall'entità, ossia, se essa svolge attività "commerciale", ovvero, attività bancaria o creditizia.

Per quel che maggiormente interessa ai fini del presente contributo, si evidenzia che, con riferimento alle "imprese commerciali", il comma 1 dell'art. 106 TUIR fa esplicito riferimento ai crediti derivanti dalla cessione dei beni e dei servizi di cui all'art. 85, comma 1, del medesimo TUIR: pertanto, per le "imprese commerciali", la disciplina dell'art. 106 TUIR trova applicazione, esclusivamente, nei confronti dei "crediti commerciali", ossia, nei confronti di quei crediti sorti in connessione a cessioni di beni o prestazioni di servizi che determinano, sotto il profilo reddituale, l'insorgenza di ricavi ex art. 85, c. 1, TUIR.

Con riferimento alle imprese del settore bancario e creditizio, invece, il comma 3 dell'art. 106 in esame fa riferimento ai crediti "che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela".

Inoltre, sempre con riferimento alle imprese del settore bancario e creditizio, il successivo comma 4, include nel portafoglio dei crediti rientranti nella disciplina di svalutazione forfettaria, anche i crediti impliciti nelle operazioni di leasing e le rivalutazioni delle c.d. "operazioni fuori bilancio", di cui all'art. 112 del TUIR.

Ciò posto, al fine della corretta delimitazione dell'ambito oggettivo della disciplina di cui all'art. 106, commi 1 e 2 del TUIR, anche con riferimento alle "imprese commerciali" che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS, occorre distinguere i "crediti commerciali" da quelli "da finanziamento".

A tal fine occorre tenere conto di quanto accennato in premessa e cioè che gli IAS/IFRS condizionano "a monte" la qualificazione di un credito come commerciale o come di finanziamento.

Infatti, lo IAS 18 contiene le qualificazioni dei ricavi oltreché le regole di prima rilevazione in bilancio degli stessi: tali qualificazioni, come accennato in premessa, "derogano" le omologhe qualificazioni previste all'art. 85, c. 1 TUIR, richiamato, come detto, dal comma 1 dell'art. 106, al fine di delimitare l'ambito applicativo della disposizione ivi contenuta.

In sostanza, si può ritenere che, per le imprese commerciali IAS adopter, le disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 106 del TUIR si rendano applicabili, esclusivamente, ai crediti, come tali classificati nel bilancio in base allo IAS 39, e rilevati a fronte di un'operazione generatrice di ricavi, secondo le qualificazioni dello IAS 18.

Da ciò deriva la circostanza per la quale, in relazione anche alle imprese commerciali IAS adopter, occorre distinguere tra crediti finanziari, in ordine ai quali ogni rettifica di valore si riconduce al comma 5 dell'art. 101 TUIR, dai crediti commerciali. In relazione a questi ultimi, occorre distinguere, ulteriormente, tra rettifiche di valore di natura probabilistica (da impairment, IAS 39, paragg. 58 e ss.), riconducibili all'art. 106 del TUIR, dalle perdite connesse alla derecognition del credito dal bilancio (IAS 39, paragg. 17 e ss.), riconducibili all'art. 101, c. 5, TUIR.

Questa semplice conclusione, evincibile in modo immediato dal sistema, si ritiene, costituisce la bussola per orientarsi nel microsistema di disposizioni disciplinanti le rettifiche di valore dei crediti rilevati nel bilancio IAS compliant.

2.1. COME GLI IAS/IFRS INCIDONO SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI EX ART. 106 TUIR

La sopraccennata differenza tra le discipline applicabili alle “imprese commerciali” ed alle imprese del settore bancario e creditizio si sostanzia, per i profili che qui interessano, anche nella previsione di differenti criteri per la determinazione dell’ammontare dei crediti iscritti in bilancio a cui commisurare gli accantonamenti deducibili.

Il comma 1 dell’art. 106 TUIR, in relazione alle imprese commerciali, indica come valore di riferimento (i.e.: valore fiscale) il valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali iscritti in bilancio.

Orbene, in ordine ai soggetti IAS adopter, come si è accennato innanzi, il valore di prima iscrizione dei crediti in bilancio, secondo la corretta applicazione degli IAS/IFRS, costituisce anche il valore fiscalmente riconosciuto ai fini del comma 1 dell’art. 106 TUIR. Tuttavia, occorre considerare, al contempo, quanto chiarito dalla menzionata relazione al D.M. n. 48 dell’1/04/2009, sulla irrilevanza fiscale delle successive svalutazioni per effetto di impairment test.

Pertanto, si ritiene che anche per quelle imprese commerciali che adottano gli standards internazionali, per effetto delle successive svalutazioni, il valore fiscalmente riconosciuto dei crediti tende a divergere da quello di iscrizione in bilancio, in quanto il valore dei crediti da prendere a riferimento per il calcolo degli accantonamenti rimane il valore di prima iscrizione senza che rilevino le successive svalutazioni.

E’ utile rammentare che per il settore bancario e creditizio, l’art. 106, c. 3 del TUIR, prevede che il plafond degli accantonamenti deducibili nell’esercizio va calcolato aumentando il valore dei crediti iscritto in bilancio delle svalutazioni dell’esercizio al netto delle rivalutazioni operate nell’esercizio medesimo: in pratica, per le banche, che costituiscono la più importante categoria di soggetti obbligati all’adozione degli standards internazionali, già prima della riforma che ha attribuito rilevanza fiscale ai predetti principi, era prevista una sostanziale coincidenza tra il valore fiscale e quello di bilancio dei crediti scaturenti dalle erogazioni alla clientela.

Ciò posto, per le imprese bancarie e creditizie, diversamente da quelle commerciali, le svalutazioni dei crediti per impairment, al netto delle rivalutazioni del medesimo periodo, concorrono a formare “il valore dei crediti iscritti in bilancio” al quale commisurare gli accantonamenti deducibili.

Inoltre, ai fini della determinazione del valore dei crediti vantati verso la clientela dalle banche ed enti creditizi, occorre tenere conto anche del disposto del citato comma 4 dell’art. 106 TUIR, il quale prevede che in detto valore vanno computati anche i crediti impliciti nei contratti di leasing e le rivalutazioni delle “operazioni fuori bilancio”, disciplinate dall’art. 112 del TUIR.

Orbene, relativamente ai crediti afferenti ad operazioni di leasing gli stessi vanno identificati in corrispondenza alle operazioni stigmatizzate dallo IAS 17, mentre per le “operazioni fuori bilancio” occorre rilevare quanto segue.

L’art. 112 del TUIR si preoccupa di fare confluire nella determinazione dell’imponibile le differenze di valore connesse ad operazioni in corso al termine dell’esercizio, le quali, per la loro natura, non emergono dal bilancio redatto secondo il codice civile (c.d. “operazioni fuori bilancio”).

Relativamente ai soggetti IAS adopter, tali operazioni, enucleate al comma 1 del citato art. 112 del TUIR, costituiscono strumenti finanziari, secondo gli IAS 32 e 39, e, pertanto, sono rilevate nel bilancio IAS compliant: conseguentemente, le rivalutazioni di detti strumenti finanziari, operate in base allo IAS 39, rileveranno ai fini del plafond degli accantonamenti deducibili, di cui all’art. 106, commi 3 e 3bis del TUIR.

Si ritiene opportuno rimarcare che ogni svalutazione dei crediti, sia per le imprese commerciali che per le banche, operata in base alla procedura di impairment, di cui allo IAS 39, paragg. 58 e ss., non dà luogo, di per se stessa, a componenti negative deducibili : infatti, al di là del sopra riferito effetto sul valore dei crediti delle banche ed enti creditizi, l'imputazione a conto economico di svalutazioni da impairment può assumere un rilievo fiscale, esclusivamente, sotto il profilo del soddisfacimento del requisito della previa imputazione a conto economico, di cui all'art. 109, c. 4 del TUIR¹⁴.

3. IL NOVELLATO ARTICOLO 101, COMMA 5 DEL TUIR

Come accennato in precedenza, l'ambito oggettivo dell'art. 101, c. 5 del TUIR è costituito da quelle perdite che si caratterizzano per certezza e definitività e che emergono sia da valutazioni interne che dal realizzo di crediti commerciali e di finanziamento.

Ciò posto, il D.L. n. 83 del 22/06/2012, conv. Con mod. dalla L.n. 134 del 7/08/2012, ha riformulato il disposto del comma 5 dell'art. 101 citato, introducendo, dopo il primo periodo che, come in passato, stabilisce, in via generale, che le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da "elementi certi e precisi", una presunzione assoluta di certezza e definitività in ordine alle perdite afferenti crediti di modesto importo scaduti da almeno 6 mesi, prescritti, falcidiati in base ad accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché, con riferimento particolare ai soggetti IAS adopter, ha, "inoltre", riconosciuto certezza e definitività alle perdite conseguenti alla cancellazione dal bilancio di crediti "per effetto di eventi estintivi".

Fermando la nostra attenzione sulla parte della disposizione testè richiamata, che si riferisce specificamente ai soggetti IAS adopter, per inquadrare compiutamente la portata della novella legislativa, occorre chiarire la valenza della locuzione introduttiva "inoltre" e di quella conclusiva "per effetto di eventi estintivi".

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate¹⁵, la previsione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 101 citato individua per i soggetti IAS adopter un gruppo di ulteriori ipotesi, verificandosi le quali si realizza la presunzione di certezza e definitività della perdita, in aggiunta alle ipotesi relative all'apertura di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito, alla prescrizione del credito ed alla fattispecie dei crediti di modesto importo.

Tuttavia, occorre al contempo considerare quanto chiarito dalla medesima Agenzia con riferimento ai rapporti tra gli articoli 101 e 106 del TUIR, da un lato, e l'art. 109, c. 4, del medesimo TUIR, dall'altro¹⁶.

¹⁴La citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013, al par. 4.2, ha chiarito che, premesso che la deducibilità in concreto delle perdite per le quali si realizzano i presupposti di cui all'art. 101, c. 5 del TUIR, presuppone, in ogni caso, la previa imputazione delle stesse a conto economico, in base all'art. 109, c. 4 del TUIR, tale deduzione non deve avvenire necessariamente nell'esercizio nel quale si sono realizzati i detti presupposti, ma deve avvenire, in ogni caso, nell'esercizio di competenza, individuato, per i soggetti IAS adopter, dai criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS/IFRS e per i soggetti ITAGAAP dall'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR; specularmente, nell'ipotesi in cui, in un esercizio, in base ai principi contabili adottati, sia stata imputato a conto economico un componente negativo a titolo di svalutazione, ma, i presupposti per la deduzione fiscale, ex art. 101, c. 5, si manifestano in esercizi successivi, si può ritenere soddisfatto il presupposto della previa imputazione a conto economico, in base al disposto dell'art. 109, c. 4, lett. a) del TUIR.

¹⁵ Si veda la citata Circolare n. 26/E del 2013, par. 7.

¹⁶ Si veda quanto illustrato dalla più volte citata Circolare n. 26/E del 2013, ai par. 4.1 e 4.2.

In sintesi, la deduzione di alcuna delle perdite riconducibili alle tipologie sopra indicate passa, comunque, attraverso l'assolvimento dell'onere della preventiva imputazione a conto economico.

Pertanto, anche i soggetti IAS adopter possono avvalersi, ad esempio, della disposizione relativa alla deduzione delle perdite afferenti ai crediti di modesto importo, purchè sulla base dello IAS 39, paragrafo 17 e ss., sia consentito lo stralcio dei crediti in questione con imputazione della perdita a conto economico, ovvero, la perdita medesima sia affluita a conto economico in esercizi precedenti a titolo di svalutazione per effetto di impairment test, in ossequio al disposto dell'art. 109, c. 4 lett. a) del TUIR.

Occorre ancora considerare, che dato l'utilizzo della locuzione "inoltre" da parte del legislatore della novella qui in commento, è opinione non contestata quella secondo cui anche i soggetti IAS adopter, al di fuori delle ipotesi che concretizzano una delle sopraccennate fattispecie di presunzione di certezza e definitività della perdita, sono onerati della prova in ordine alla sussistenza degli "elementi certi e precisi" da cui si possa evincere l'effettività e definitività della perdita, ai sensi dell'art. 101, c. 5, primo periodo, del TUIR.

Tale considerazione ha la sua rilevanza anche con riferimento alla portata della citata locuzione conclusiva, apposta all'art. 101, c. 5, laddove si convenga che la derivazione rafforzata operi solo in relazione allo stralcio di crediti dal bilancio a seguito di eventi estintivi: si vuole dire, in sostanza, che nel caso in cui l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 101 del TUIR non comprenda tutte le ipotesi di derecognition, di cui al citato IAS 39, paragrafo 17 e ss., ma solo quelle fattispecie che presuppongono l'estinzione del credito, i soggetti IAS adopter devono dimostrare, in relazione alle fattispecie escluse dalla derivazione rafforzata, la sussistenza dei suddetti elementi certi e precisi, del pari dei soggetti ITAGAAP.

Prima di entrare nel merito del dibattito in ordine agli effetti da attribuire alla suddetta precisazione legislativa, si può osservare che essa, da un lato sembra richiamare la prefata distinzione tra perdite probabili, da impairment test (riconducibili all'art. 106 TUIR) ed effettive, perdite da derecognition (riconducibili all'art. 101 TUIR), nel senso di escludere le prime, mentre, dall'altro pone il dubbio se, con riferimento agli eventi traslativi o remissori (cessioni, transazioni, remissioni), che nella sostanza non determinano l'estinzione del credito, si renda applicabile la prima parte dell'art. 101, c. 5 del TUIR, con la conseguente necessità per l'entità di provare la sussistenza, nel caso concreto, degli "elementi certi e precisi" che dimostrino l'effettività e definitività della perdita¹⁷.

3.1 ORIENTAMENTI A CONFRONTO

L'Assonime con la Circolare n. 15 del 2013, paragrafo 4, ritiene che il riferimento agli eventi estintivi, contenuto nella disposizione in esame, valga semplicemente a distinguere le cancellazioni dei crediti per effetto di impairment e quelle connesse ad eventi dispositivi/estintivi.

Partendo da tale assunto, l'Assonime, al fine di assicurare una parità di trattamento tra soggetti IAS e no IAS (immemore, quindi, del superamento della "neutralità sostanziale"), si spinge ad affermare che anche per i soggetti no IAS varrebbe il riconoscimento fiscale

¹⁷Si tenga presente che lo IAS 39, paragrafo 17, lett. b) prevede la cancellazione dal bilancio anche per effetto di eventi dispositivi/traslativi che trasferiscano a terzi tutti i rischi e benefici connessi al credito.

delle perdite connesse ad eventi dispositivi dei crediti, per effetto della pura derivazione dal bilancio ITAGGAP; mentre, per i soggetti IAS, data la equiparazione sul piano della sostanza economica tra cancellazione totale di un credito dal bilancio per impairment e quella per derecognition, la norma in questione aprirebbe la via anche al riconoscimento fiscale delle svalutazioni totali da impairment.

Di diverso avviso è l'Agenzia delle Entrate, la quale, con la citata Circolare n. 26/E dell'1/08/2013, par. 7, ha, innanzitutto, ricondotto la portata della novella in commento a tutti i casi di derecognition, previsti dallo IAS 39, par. 17 e ss.

Inoltre, con il suddetto documento di prassi è stato chiarito che anche i soggetti IAS adopter nei casi di cessione pro soluto del credito, transazione o remissione del credito sono onerati di provare l'inerenza e l'economicità dell'operazione, del pari dei soggetti ITAGAAP; infine, la medesima Agenzia sottolinea l'applicabilità, anche nei confronti dei soggetti IAS adopter, del disposto dell'art. 37bis, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 600/1973, che consente all'Amministrazione Finanziaria di ritenere a sè in opponibili gli atti dispositivi di crediti, posti in essere senza valide ragioni economiche ed al fine prevalente di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

- BREVI CONCLUSIONI

A sommosso parere di chi scrive, l'orientamento che si ritiene più conforme al dato letterale dell'art. 101, c. 5 ult. Parte TUIR, nonché, con l'impianto interpretativo desumibile dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza prevalente, è quello di ritenere che dal riconoscimento fiscale automatico, ex art. 101, c. 5, ult. Periodo TUIR, siano escluse le perdite conseguenti a cessioni dei crediti pro soluto ed alle remissioni degli stessi.

Tale conclusione, si ritiene, scaturisca, innanzitutto, da quanto precisato con la più volte citata Circolare n. 26/E al par. 7, laddove si afferma che la deducibilità delle perdite connesse ad atti dispositivi del credito è sottoposta ad un sindacato di economicità ed inerenza, eseguito utilizzando in capo ai soggetti IAS adopter gli stessi criteri utilizzati per i soggetti ITAGAAP.

Inoltre, la succitata Circolare n. 26/E del 2013, al par. 3.2, con riferimento ai soggetti ITAGAAP, ha assimilato, ai fini della verifica dei presupposti per la deduzione della perdita, la cessione pro soluto del credito alla transazione avente ad oggetto il rapporto obbligatorio (i.e.: novazione oggettiva): tale assimilazione si riconduce al fatto che ambedue i suddetti negozi producono quale effetto naturale la definitività della perdita¹⁸.

Occorre evidenziare che, come correttamente precisato dalla suddetta Circolare n. 26/E del 2013 al par. 3.2, laddove la transazione non avesse ad oggetto una controversia concernente l'adempimento del rapporto obbligatorio in sè considerato, ma ad esempio riguardasse aspetti della fornitura (ad es., la merce consegnata non corrisponde a quella ordinata), gli elementi reddituali connessi sarebbero sopravvenienze e non perdite.

Ciò posto, al fine di verificare se la fattispecie sopra richiamata possa essere attratta all'ambito della derivazione rafforzata, di cui all'art. 101, c. 5, ult. Periodo TUIR, si ritiene occorra verificare: 1) se la transazione costituisce, civilisticamente, un "evento estintivo del

¹⁸ All'uopo è utile evidenziare che un grande maestro del diritto civile ha chiarito che l'effetto "soggettivo" della transazione, operando tra le parti in guisa sia dichiarativa che costitutiva, produce tra le stesse il medesimo effetto di una sentenza passata in giudicato (art. 2909 c.c.): si veda, F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Vol. 5, Giuffrè, 1958, pag. 230.

credito”; 2) se la cancellazione anche parziale di un credito per effetto di una transazione si qualifichi per la derecognition, in base allo IAS 39.

Sotto il primo profilo, si ritiene occorra ulteriormente specificare la fattispecie dispositiva del credito alla luce del diritto civile.

Quando le parti convengono di estinguere un’obbligazione sostituendola con un’altra avente oggetto o titolo differente pongono in essere una novazione oggettiva o transazione novativa (art. 1230 c.c.), ovvero, quando il creditore accetta una sostituzione del debitore originario con altro soggetto si ha una novazione soggettiva (art. 1235 c.c.)¹⁹.

Orbene, posto che la seconda fattispecie non determina alcuna riduzione del valore nominale del credito²⁰, l’unica ipotesi suscettibile di generare perdite fiscalmente rilevanti, in base alla prassi citata, è quella della novazione oggettiva o transazione novativa²¹.

Ebbene, verificandosi la fattispecie da ultimo richiamata, si ha l’estinzione del credito originario e la sua sostituzione con il credito novato²², il quale, verosimilmente, avrà un valore inferiore di quello originario²³.

Tanto considerato, lo IAS 39, par. 16, lett. a) III, prevede che la derecognition, operata in base ai successivi par. 17 e ss., può riguardare anche solo una parte proporzionale di un’attività finanziaria. Pertanto, in ipotesi di novazione oggettiva con sostituzione del credito originario con uno nuovo di valore inferiore, si ritiene che il differenziale possa costituire la quota proporzionale dell’attività finanziaria oggetto di derecognition, cui corrisponde una perdita da imputare a conto economico²⁴.

Tale perdita, per le ragioni testè sintetizzate, si ritiene, soddisfa sia i requisiti per la derecognition (cancellazione parziale del credito) dal bilancio IAS compliant che quello previsto dalla sopra citata locuzione conclusiva dell’art. 101, c. 5, ult. Periodo TUIR (“per effetto di eventi estintivi”).

Nell’ipotesi in cui, invece, la novazione oggettiva si sostanzia in un mutamento del titolo, così come in ipotesi di novazione soggettiva, posto che la rappresentazione nel bilancio IAS compliant presuppone la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, occorrerà verificare caso per caso se dal mutamento del titolo giuridico o del debitore derivi una riduzione del valore del credito: tuttavia, si ritiene che in tali ipotesi non si ricada nei casi di derecognition, di cui allo IAS 39, par. 17 e ss., ma nelle ipotesi di impairment (IAS

¹⁹ E’ utile evidenziare che la novazione soggettiva, pur dando vita ad un rapporto obbligatorio nuovo, si sostanzia, semplicemente, in una sostituzione del debitore originario con altro soggetto, ma non incide sull’oggetto del rapporto obbligatorio: infatti, tale fattispecie è regolata dall’art. 1235 c.c. con rinvio alle discipline relative all’espromissione, alla delegazione ed all’accollo, di cui agli artt. 1268 e ss. C.c.. Sull’argomento si veda, amplius, M. Bianca, *L’obbligazione*, Diritto Civile, Vol. 4, Giuffrè, 1990, pag. 443.

²⁰ Tuttavia, si ritiene che nel bilancio IAS compliant, laddove la sostituzione del debitore implichi una riduzione del rating del credito, si può determinare una svalutazione dello stesso, in base allo IAS 39, parag. 58 (impairment test).

²¹ Per una più esaustiva ed organica illustrazione degli istituti qui solo richiamati, si vedano: F. Gazzoni, “Manuale di diritto privato”, Edizioni Scientifiche Italiane ed. 2003, pagg. 583 e ss.; A. Torrente, “Manuale di diritto privato”, Giuffrè Editore, ed. 1997, pagg. 423 e ss..

²² Tale connotazione della novazione oggettiva quale vicenda sostitutiva-estintiva è stata bene evidenziata da: M. Bianca, *L’obbligazione*, Diritto Civile, Vol. 4, Giuffrè, 1990, pag. 443.

²³ Il minor valore può essere connesso, ad esempio, ad una riduzione della sorta capitale, alla concessione di dilazioni di pagamento, alla remissione di interessi corrispettivi, ecc..

²⁴ Si ritiene utile evidenziare che, ricorrendo la fattispecie richiamata nel testo, la parte del credito originario corrispondente al valore del credito novato non si qualifica per la derecognition, in quanto per esso non si verifica né l’estinzione del diritto a percepire i relativi flussi finanziari (IAS 39, par. 17, lett. a) né il trasferimento a terzi di tutti i connessi rischi e benefici, secondo quanto richiesto dallo IAS 39, par. 17, lett. b) e par. 20.

39, parr. 58 e ss.) e, pertanto, non si possa, in ogni caso, parlare di perdite su crediti ma di svalutazioni, riconducibili all'ambito dell'art. 106 TUIR²⁵.

Differenti conclusioni si ritiene di formulare con riferimento alla cessione pro soluto del credito, in quanto essa, indubbiamente, è idonea a trasferire tutti i rischi e benefici connessi al credito ceduto²⁶, ma non determina l'estinzione dello stesso, in quanto il diritto si trasferisce ad altro soggetto: pertanto, il riconoscimento fiscale della relativa perdita non può essere un "effetto naturale" della derecognition del credito ceduto²⁷.

Ad ogni buon conto, si ritiene che la sopra evidenziata diversità di trattamento tra soggetti ITAGAAP, per i quali, come detto, vi è l'onere di provare l'effettività e definitività della perdita sia in caso di novazione oggettiva che di cessione pro soluto, ed i soggetti IAS adopter, sui quali tale onere probatorio graverebbe solo nel secondo caso, non deve lasciare perplessi, in quanto è la conseguenza di una norma di legge in tema di derivazione rafforzata (art. 101, c. 5, ult. Periodo TUIR).

Infine, la rinuncia unilaterale del credito, totale o parziale, affinché non sia qualificata come un atto di liberalità, richiede anch'essa un giudizio sulla sua inerenza e sulla sua economicità, giudizio che deve essere comune ai soggetti IAS e no IAS,

²⁵ Infatti, in ipotesi di mero mutamento del titolo non si determina il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici connessi al credito.

²⁶ All'uopo si veda l'esemplificazione di fattispecie che realizza il trasferimento dei rischi e benefici, contenuta nello IAS 39, AG39, lett. a).

²⁷ Tale conclusione è la conseguenza della collocazione della succitata locuzione "per effetto di eventi estintivi", in un ambito civilistico, in quanto, se si collocasse tale locuzione nell'ambito del sistema IAS/IFRS, data la identità di sostanza economica tra la cancellazione totale (i.e.: estinzione) di un credito per derecognition e quella per impairment, si aprirebbe la via, come operato da Assonime con la succitata Circolare n. 15/2013, par. 4, all'assorbimento delle perdite da impairment all'ambito oggettivo del comma 5 dell'art. 101 TUIR.